



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/af

Roma, 27 LUG. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
Di Bari
Via Venezia, 13
70122 BARI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 66/2018_Ammministrazione Trasparente-Obblighi di pubblicazione, Del. ANAC n. 141/2018

In relazione al quesito pervenuto il 24 aprile u.s. dall'Ordine di Bari in materia di Amministrazione Trasparente, volto specificamente a conoscere a quale organismo con funzioni analoghe sia possibile affidare i compiti di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in alternativa al Collegio dei Revisori, si precisa quanto segue.

Nella Delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 in materia di "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità", all'interno del paragrafo dedicato specificamente alle pubbliche amministrazioni¹, l'ANAC specifica che "sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012".

Nella medesima delibera, tra le indicazioni genericamente indirizzate a tutti i soggetti destinatari degli obblighi, per il caso specifico in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo o altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'Autorità prevede che l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sia effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni².

Come è noto, con la Nota Informativa n. 29/2018 il Consiglio Nazionale ha fornito indicazioni agli Ordini territoriali individuando il Collegio dei Revisori quale organo maggiormente idoneo a rilasciare

¹ Per espressa previsione dell'ANAC sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti e che sono ritenuti "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti.

² Invece, nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo, è previsto che i compiti di attestazione e compilazione siano svolti dal rappresentante legale.

l'attestazione in assenza dell'OIV. Resta naturalmente valida la generica indicazione dell'ANAC in ordine alla designazione del RPCT, supportata da adeguata motivazione.

Cordiali saluti.

Francesca Maione 